

Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

Briciole di pane

1. [Home](#)

[Focus](#) 04 Marzo 2019

La procedura di consultazione sulla revisione della legge sulla sorveglianza delle assicurazioni (LSA) è terminata il 28 febbraio 2019. La LSA disciplina l'attività di vigilanza della Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. L'ASA sostiene ampiamente la revisione della LSA sulla base dell'avamprogetto del 14 novembre 2018. Il progetto contiene una serie di miglioramenti rispetto alla legislazione vigente.

Aspetti positivi secondo l'ASA

Regolamentazione della solvibilità a livello legislativo

L'ASA accoglie con favore la revisione degli artt. 9 - 9b dell'avamprogetto della LSA posto in consultazione per la creazione di una base giuridica sufficiente per il Test svizzero di solvibilità. In particolare, l'ASA approva il chiarimento delle competenze del Consiglio federale.

Introduzione del diritto in materia di risanamento

Con il nuovo diritto in materia di risanamento, la Svizzera colma un vuoto giuridico esistente e rende possibile il risanamento degli assicuratori in situazioni di difficoltà finanziaria. Esso agevolerà di conseguenza tutti i creditori e in particolare le persone assicurate. Nel contempo, contribuirà anche a consolidare la piazza assicurativa svizzera.

- Viene introdotto un chiaro regime in materia di risanamento quale alternativa al fallimento, creando così la certezza del diritto;
- Oltre al patrimonio vincolato, gli assicurati sono privilegiati anche nella graduatoria dei creditori in caso di risanamento e fallimento e pertanto beneficiano di una tutela migliore;
- Attuazione adeguata degli standard internazionali.

Misure di deregolamentazione e chiarimenti, come l'esenzione del capitale vincolato per i portafogli assicurativi delle succursali estere, la semplificazione delle disposizioni penali o la descrizione più chiara dei compiti dell'attuario responsabile.

La necessità di apportare correttivi

Creazione e garanzia di requisiti di capitale adeguati per la piazza finanziaria svizzera

La base giuridica per la regolamentazione dei requisiti patrimoniali va definita tenendo conto dell'evoluzione del quadro normativo dei mercati finanziari internazionali.

La formulazione «ai valori conformi al mercato» scelta per il metodo di valutazione nell'art. 9a dell'avamprogetto della LSA, è troppo restrittiva dal punto di vista dell'ASA. Per quanto concerne l'attuazione delle disposizioni indicate nell'articolo 9a, è essenziale creare una base per il Test di solvibilità svizzero raffrontabile e adeguata alle condizioni di mercato come pure alle condizioni operative.

Con le modifiche agli artt. 9a e 9b dell'avamprogetto della LSA proposte dall'ASA, si creano le premesse per requisiti di capitale adeguati, garantendo che la competitività della piazza finanziaria svizzera e gli interessi degli assicurati svizzeri siano salvaguardati nel confronto internazionale anche a lungo termine.

Assicurazione vita

Per il settore della previdenza professionale è necessario intervenire per quanto concerne l'inclusione del premio per la garanzia della conversione in rendita nella LSA. Gli assicuratori vita in Svizzera offrono prestazioni garantite di vecchiaia con le cosiddette assicurazioni complete, in particolare per i dipendenti delle PMI svizzere, sotto forma di contratti collettivi di assicurazione sulla vita. Considerata l'aliquota di conversione LPP troppo elevata, gli assicuratori vita devono riscuotere premi adeguati al fine di garantire il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia. L'offerta delle assicurazioni sulla vita è indispensabile per la sicurezza sociale e rafforza la piazza economica svizzera. La possibilità di riscuotere un premio per la garanzia della conversione in rendita è fondamentale per gli assicuratori vita. Nell'ambito della revisione della LSA, si

dovrebbe consentire la riscossione di un premio per la garanzia della conversione in rendita e creare una base giuridica chiara (art. 37 LSA). Questo crea la certezza del diritto e, in ultima analisi, tutela la solvibilità degli assicuratori del ramo vita e di conseguenza gli interessi degli assicurati.

Inoltre, si rendono necessari adeguamenti della regolamentazione per le polizze vita qualificate negli artt. 39 e ss. dell'avamprogetto della LSA, che si orienta alle disposizioni previste dalla nuova legge sui servizi finanziari (LSerFi) per gli strumenti finanziari. Le particolarità specifiche del settore assicurativo non sono sufficientemente considerate. L'ASA propone pertanto che le assicurazioni vita vincolate a partecipazioni vengano definite assicurazione vita qualificate se non offrono prestazioni garantite. Anche nell'allestimento degli obblighi d'informazione e di comportamento vanno considerate le peculiarità che contraddistinguono l'ambito assicurativo per quanto riguarda gli strumenti finanziari. Questo riguarda, ad esempio, il contenuto della scheda informativa di base per le assicurazioni sulla vita qualificate.

Innovazione

I requisiti normativi per le compagnie di assicurazione sono troppo complessi, soprattutto per le nuove compagnie dell'ambito InsurTech. La revisione della LSA in oggetto andrebbe utilizzata per ridurre gli ostacoli normativi per le imprese nell'ambito InsurTech nell'interesse della competitività, dell'innovazione e della sostenibilità futura della piazza finanziaria svizzera, nonché a implementare una nuova categoria di vigilanza "semplificata", creando uno spazio per l'innovazione esente da autorizzazione («modello sandbox»). La proposta del Consiglio federale affronta il tema dell'«innovazione», tuttavia le misure proposte non sono sufficienti. Per questa ragione, l'ASA propone un'alternativa all'art. 2 cpv. 3 dell'avamprogetto della LSA.

È molto importante inoltre per il settore assicurativo che, considerate le mutate esigenze dei clienti e i nuovi modelli operativi, la prassi di autorizzazione per le offerte delle compagnie di assicurazione che esulano dal campo assicurativo venga allentata e sostituita da un concetto di attività ammissibili e complementari all'ambito assicurativo. Il regime attuale è troppo restrittivo e porta a onerose soluzioni speciali. La proposta riguarda l'articolo 11 LSA, che dovrà essere modificato di conseguenza.

Garanzia di qualità nella vendita

L'ASA ritiene necessario ancorare nella LSA l'obbligo di dimostrare la formazione e il perfezionamento per gli intermediari assicurativi. Nell'interesse della trasparenza per i clienti assicurativi, l'ASA propone inoltre una soluzione che preveda un registro unitario per tutti gli intermediari assicurativi, gestito da un ente di registrazione privato indipendente sotto la supervisione della Finma.

Ulteriori requisiti importanti

Dell'ampia gamma di modifiche proposte nell'avamprogetto della LSA, l'ASA respinge in quanto inadeguati:

- I requisiti di approvazione preliminare per i garanti e i progetti di outsourcing. Proponiamo di mantenere il precedente, comprovato obbligo di notifica ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LSA.
- Un difensore civico in ambito assicurativo organizzato dallo Stato. L'autoregolamentazione che esiste dal 1972 si è dimostrata valida, pertanto dovrebbe essere mantenuta.
- L'elemento quantitativo mancante nella definizione degli stipulanti professionisti, la discrepanza rispetto alla definizione della LCA e l'onerosa documentazione comprovante gli stipulanti professionisti.
- La sorveglianza completa per le succursali di riassicuratori esteri. Proponiamo una vigilanza semplificata.
- L'eccessiva regolamentazione della riassicurazione. Occorre tenere in debito conto lo speciale modello operativo della riassicurazione (internazionalità ed esclusivamente controparti qualificate).
- La mancanza di misure adeguate al fine di garantire il corretto regolamento dei sinistri nel processo di risanamento.

[Diritto in materia di risanamento](#)

[LSA](#)

[Tutela dei consumatori](#)

Potreste essere interessati a quanto segue

-

[Contro](#)

[Richieste in materia di capitale: non a svantaggio della piazza assicurativa svizzera](#)

[Le eccessive richieste in materia di capitale dell'SST hanno notevoli conseguenze economiche e limitano l'offerta dell'assicuratore.](#)

[Posizioni 16.09.2019](#)

[Weiterlesen](#)

-

[Wieviel Schutz ist nötig - Konsumentenschutz aus Kundensicht](#)

[Wie stehen Konsumentinnen und Konsumenten zum Konsumentenschutz? Wieviel sind sie bereit für mehr Schutz zu bezahlen? In der Studie des I.VW steht die Konsumentensicht im Fokus.](#)

[Publikation 06.11.2017](#)

[Weiterlesen](#)

-

[A favore](#)

Legge sul contratto d'assicurazione: l'ASA sostiene la revisione parziale

La legge sul contratto d'assicurazione deve essere snellita. Il messaggio sulla revisione parziale segue la decisione di rinvio del Parlamento.

Posizioni 24.05.2019

Weiterlesen